Comune di Bronte

CITTA' DEL PISTACCHIO

V AREA
"TECNICA - TECNICO MANUTENTIVA – URBANISTICA"
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N° 33 del 7/6/2016

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI PER L'ANNO 2016.

IL SINDACO

Richiamata la legislazione nazionale (*Legge 225/92 così come aggiornata con il D. L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella Legge n. 100 del 12 luglio 2012* e *D.L.vo 112/98*) e Regionale (*L. R. 14/98*) in materia di Protezione Civile, che individua il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

- **CONSIDERATO** che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e/o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- **RITENUTO** che la prevenzione incendi è funzione di prevalente interesse pubblico diretta a conseguire obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente;
- **RITENUTO** quindi necessario adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità e predisporre per tempo provvedimenti finalizzati ad evitare l'insorgere e il diffondersi di incendi e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze;
- **VISTE:** la *Legge 225/92 così come aggiornata con il D.L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella Legge n. 100 del 12 luglio 2012;* il *D.L.vo 112/98;* la *L.R. 14/98;*
- **VISTA** l'O.P.C.M. n° 3606 del 28 Agosto 2007, art.1 comma 5, nella parte in cui si deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;
- **RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 28 del 06/05/2008 di adozione della pianificazione di emergenza comunale relativa al rischio incendi di interfaccia;
- **VISTA** la L.R. 6 Aprile 1996 n. 16 " Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione ";
- **VISTA** la legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- **VISTA** la L.R. 14 Aprile 2006 n. 14 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.16/1996 " Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione " ;

- **VISTA** la direttiva del Presidente della Regione Sicilia, D.P. n. 297 del 04/06/2008 " Fuochi controllati in agricoltura";
- **VISTO** l'art. 40, comma 4, della L.R 16/1996, il quale stabilisce che, fino all'approvazione del regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, si applicano le norme del TULPS approvato con RD n.773/1931;
- **CONSIDERATO** che questo Comune non si è ancora dotato del regolamento che disciplina la modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura;
- **VISTO** il Decreto legislativo n. 152/2006 - "Norme in materia ambientale"- con le modifiche apportate all'art.182 comma 6bis della L.116/2014;
- **VISTO** l'art. 29 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, "Codice della Strada";
- **VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali, D.L.vo 267/2000 e s.m.i con particolare riguardo all'art.54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- **VISTI** gli artt. 423 - 423 bis - 424 - 425 449 e 650 del Codice Penale;

O R D I N A

Art.1
(Obblighi e divieti)

– Nel periodo compreso tra il **15 Giugno e il 15 Ottobre 2016,** salvo diverse disposizioni da emanare con ulteriore ed apposita ordinanza sindacale, è vietato accendere fuochi di ogni genere in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, di aree boscate, arborate, cespugliate, incolte o in stato di abbandono, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze, nonché di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio;

– Tutti i proprietari di terreni, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze, i proprietari di aree verdi urbane incolte, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, ricadenti nel territorio del comune di Bronte, dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia dei loro terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade tenendo i terreni di cui sopra, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio e mantenendo per tutto il periodo di cui alla presente ordinanza le condizioni tali da evitare il pericolo di incendi.

– La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private e lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi e/o di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00. Tale fascia, che dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura, si estende a 20 metri per i proprietari, i gestori ed i conduttori di agriturismi, alberghi e strutture ricettive.

– I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00 fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

– I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Art.2
(Modalità esecutive degli interventi)

– Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate (uliveti, noccioleti, vigneti, pistacchieti, agrumeti, frutteti, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate, che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

– Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito in regime di raccolta differenziata, con divieto di abbandono sia all'interno della stessa area o al di fuori di essa, sia nei contenitori destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti, discariche abusive, etc.

– In alternativa al suddetto smaltimento è possibile procedere, fino al **14 Giugno 2016**, e con esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste fuori dal perimetro dell'abitato e a debita distanza dalle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come di seguito indicato;
- che il materiale da bruciare sia costituito unicamente da modeste quantità di stoppie, frasche, sterpaglie e scarti vegetali (complessivamente non superiori a 3 metri steri per ettaro, (**come stabilito dall'art.182 comma 6 bis della L.116/2014**), adeguatamente essiccati e composti in cumuli di dimensione limitata in modo da produrre minore quantità possibile di fumi, posti in una zona appositamente predisposta lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);
- che l'accensione dei fuochi avvenga nelle seguenti fasce orarie: **dalle ore 6.00 alle ore 9,00** e **dalle ore 17,00 alle ore 19,00** - orari soggetti a modifica in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza - verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
- che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario e/o conduttore del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
- che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di: sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità; intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

– Nel caso di interventi di ripulitura da effettuare dopo la data del **14 giugno 2016** (per "ravvedimento" o a seguito della diffida di cui al successivo art.3), l'abbruciamento, ferme restando le modalità esecutive di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comando Polizia Municipale/Ufficio Tutela Ambiente a seguito di apposita istanza con indicazione precisa del luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle date ed orari di abbruciamento, delle modalità esecutive dello stesso, delle cautele che si intendono adottare, dei responsabili delle operazioni, nonché con la dichiarazione di assunzione di oneri e responsabilità anche nei confronti di terzi.

Art. 3
(Procedimento amministrativo – Diffida)

– Decorso il termine indicato all'art.1 della presente ordinanza, il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo art.7, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 7 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicarne l'avvenuta esecuzione, pena la sanzione di cui al successivo art.4.

– In caso di materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra – in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata – costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con le relative sanzioni di cui al successivo art.4.

Art. 4
(Sanzioni)

- A carico dei Soggetti inadempienti a quanto disposto con la presente Ordinanza, saranno applicate, con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689, le seguenti sanzioni:

a) La mancata osservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa, sarà applicata la sanzione amministrativa di **€ 200,00** di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 177 del 12/12/2008.

b) In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito, (art.1 comma 2° della presente ordinanza), sanzione pecuniaria amministrativa da **€ 169,00** a **€ 679,00** ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;

c) In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Ottobre 2015, sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore ad **€ 1.032,00** e non superiore ad **€ 10.329,00** ai sensi dell'art.10 della Legge n. 353 del 21/11/2000.

- Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

Art. 5
(Responsabilità civile e penale)

- Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 423 - 423 bis - 424 - 425 - 449 e 650 del Codice Penale.

Art. 6
(Collaborazione dei cittadini)

- Chiunque avvista un incendio, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale, alla Polizia Municipale e/o alle Autorità locali di Pubblica Sicurezza, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco 115
- Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale 1515 - 095 691140
- Comando Polizia Municipale 095 7747250 - 095 692494
- Carabinieri 112 - 095 691000
- Ufficio Protezione Civile Comunale 095 693676

- I cittadini potranno segnalare ai competenti uffici eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, anche mediante apposito modulo reperibile presso l'U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico -, o sul sito internet del Comune www.comune.bronte.ct.it avendo cura, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.

Art. 7

(Organi incaricati dell'esecuzione)

- Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza mediante predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo; il Comando di Polizia Municipale, in particolare, per il tramite dell'Ufficio Tutela Ambiente, è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art.14 della Legge 689/81.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune www.comune.bronte.ct.it, nonché resa nota alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

L'invio di copia della presente Ordinanza, per le rispettive competenze, a:

- Prefettura di Catania;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio per la Provincia di Catania;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania;
- Al Commissario Straordinario - Città Metropolitana di Catania
- Al Capo del 2° Dipartimento Gestione Tecnica - Città Metropolitana di Catania;
- Comando Distaccamento del Corpo Forestale di Bronte;
- Comando Distaccamento del Corpo Forestale di Maniace;
- Comando Stazione Carabinieri di Bronte;
- Al Distaccamento Polizia Stradale di Randazzo;
- ANAS – Compartimento di Catania;
- Ferrovia Circumetnea – Catania.
- Comando Polizia Municipale di Bronte;

Bronte, lì 7/6/2016

IL SINDACO
Avv. Graziano Calanna

COMUNE DI BRONTE - Ufficio Protezione Civile